

Massimo Jasonni

NASCITA DELL'UNIVERSITÀ E IDENTITÀ EUROPEA*

L'incrocio a cui noi ci riferiamo, reale e persino direi cartografico, prima che ideale, è quello che sta tra la via dell'Università e Piazza Grande, ove il Duomo guarda, oltre le bancarelle del mercato, al palazzo comunale. È bene aver cura dei luoghi – delle vie, delle contrade e dei corsi d'acqua attualmente sepolti sotto l'asfalto – che hanno nobilitato la storia della nostra città, così come è bene custodire la memoria del nome delle persone che hanno illuminato il nostro passato, non ultimo quello, che con commozione pronuncio a pochi giorni dall'anniversario della morte, di Marco Biagi.

Alle nostre spalle è un patrimonio di civiltà che occorre raccogliere per esserne gelosi, noi docenti, consci di un'avventura universitaria che coincide, nel suo stesso porsi e nel suo dialettico svilupparsi, con la formazione della moderna *identità europea*.

Il mito di Europa risale alla notte dei tempi: vi si narra di terre che dall'Egeo e dai lidi settentrionali di un azzurro Mediterraneo tendono politicamente a diffondersi verso il nord. La potenza originaria dell'*epos* omerico si espande: ed è così che il racconto del rapimento della fascinosa fanciulla, di nome Europa, da parte di Zeus in veste di mite e candido toro, entra prepotentemente nell'Età di mezzo e va a interessare tutto il prosieguo del cammino dell'Occidente. Ne costituiscono testimonianza veri e propri capolavori letterari, aventi ad oggetto il ratto di Europa, tra i quali spicca il libro secondo delle *Metamorfosi* di Ovidio. Quanto alle arti figurative, basti pensare, con occhio alla modernità, a Tintoretto e Tiziano e, più prossimi a noi, a Vallotton e a Picasso.

* Contributo accettato dal Direttore. Prolusione all'inaugurazione dell'Anno Accademico 2015/2016 dell'Università di Modena e Reggio Emilia, tenuta il 17 marzo 2016 in Modena presso l'Auditorium Fondazione Marco Biagi.

Il Medioevo è la culla dell'Università e, tramite l'Università, di un Continente che si va geograficamente precisando. Ne recano indelebile traccia urbanistica i portici, luoghi di transito cittadino e di sosta nelle adiacenti botteghe, protetti dalle intemperie, che consentono un incremento delle unità abitative, ai piani superiori, reso necessario dall'esplosione demografica: li troviamo in Italia non solo a Bologna, in Francia non solo a Strasburgo, in Renania a Münster, e ovunque in Europa, ove fortunatamente non si sia data la distruzione cieca dei bombardamenti aerei.

Si è discusso su quale *Universitas*, in quell'XII, e poi XIII secolo, sia sorta per prima. Bologna ha tenuto molto a questa sua supposta priorità accademica, pur sulla scorta di fonti incerte. Anche Modena si è orgogliosamente mossa in tal senso, e così pure altri Atenei, desiderosi di fregiarsi di una originalità assoluta, senza precedenti. Certo è che, se non per primissima, Modena è storicamente tra le prime a comparire all'alba del fenomeno delle Università, perché documentazione inoppugnabile dice che Pillio da Medicina, nel 1175 circa, fu a Modena docente, e quale straordinario docente del diritto romano.

Quella della priorità temporale è, comunque, una gara da cui noi prendiamo volutamente il largo, perché ciò che fa grande la comparsa dell'Università nel tessuto delle istituzioni occidentali impedisce ogni intento campanilistico, o affezione provincialistica, aprendosi a una dimensione caratterizzata dalla sovranazionalità. Modena è grande non perché arriva per seconda, o per terza, o per quinta, ma perché dopo Pillio vi insegnano Guglielmo Durante, Guido da Suzzara e, in età moderna, Bernardino Ramazzini, fondatore della medicina del lavoro, Lazzaro Spallanzani, naturalista di fama europea, il fisico Giovan Battista Amici e, quanto al '900, giganti del pensiero giuridico, quali Santi Romano, Piero Calamandrei e Giuseppe Dossetti.

Nel nome della nascita dell'Università parla, da Bologna a Parigi, da Modena a Leida, da Padova a Oxford, una civiltà assolutamente inedita e connotata, in ogni dove, da comunione di intenti: non diversamente dalla Cattedrale, che è sé stessa

MASSIMO JASONNI, Birth of University and European identity

The University has been, and might be, will have to be, in the turbulence of the present and in a future that we refuse to think will be dominated by the military class, the neuralgic nucleus of a knowledge that doesn't fear dialogue, but, on the opposite, feeds itself of dialogue between faiths. The *studia humanitas*, of which University was promoter in a Christian way, determine a very firm identity, but nevertheless open to contaminations: it's the identity proper of the Europe made of people. This idea of identity can already be found in Erasmo and in the masterpiece of democratic fizz which was Holland in 1600, and, considering the 1900, in the great teaching of Altiero Spinelli.

This way, us teachers – in the solemnity of the inaugurations of this Academic Year – exigently require to reconsider it, and respect it.

Parole chiave: università; Europa; cattedrale; usura; autonomia; laicità; cristianesimo; classicità.

Michele Belletti

LA CHIUSURA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO ALLA TRASCRIZIONE DEI MATRIMONI OMOSESSUALI ‘CONTRATTI’ ALL’ESTERO E LA RICERCA NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DEI ‘CONTENUTI’ LEGISLATIVI DELLE UNIONI DI PERSONE DELLO STESSO SESSO*

SOMMARIO: 1. La chiusura del giudice amministrativo alla trascrizione delle unioni di persone dello stesso sesso celebrate all'estero – 1.1. La recente pronuncia della Corte EDU Oliari e altri c. Italia – 1.2. Le chiusure alla luce del diritto dell'Unione europea e l'inconfigurabilità di situazioni di matrice federale paragonabili a quelle della pronuncia della Corte Suprema USA Obergefell v. Hodges – 2. La risposta della Corte costituzionale italiana volta alla ricerca del temperamento tra i diritti delle coppie, anche omosessuali, e la tradizionale conformazione eterosessuale data dal legislatore all'istituto del matrimonio – 2.1. Disamina dei contenuti del fenomeno giuridico ‘famiglia’ che possono non confluire nelle unioni di persone dello stesso sesso – 2.2. Le indicazioni pervenute dalla Corte di Cassazione – 3. La pronuncia sul c.d. ‘divorzio imposto’ trae così fondamento nella citata sentenza della Corte di Cassazione – 3.1. Le peculiarità in punto di efficacia delle sentenze costituzionali nella più recente giurisprudenza – 3.2. Il ‘singolare’ caso dell'incostituzionalità del ‘divorzio imposto’ che dà luogo ad un'unione priva di disciplina – 4. I contenuti della disciplina attualmente all'esame delle Camere – 4.1. Alcune considerazioni conclusive in ordine all'incidenza su qualsiasi impianto normativo che potrebbe produrre la pronuncia sull'incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa e la oramai intervenuta generalizzazione della c.d. Stepchild adoption

* Contributo sottoposto a valutazione. Il presente contributo sottopone ad esame alcuni aspetti del d.d.l. (A.S. 14) sulle “unioni civili”, che nel frattempo è diventato legge (l. 76 del 2016). gli aspetti qui trattati non sono stati modificati nel corso del dibattito parlamentare. Per una disamina della legge si rinvia a M. BELLETTI, *Matrimoni, unioni civili, convivenze di fatto: cosa cambia? Profili di legittimità costituzionale della nuova normativa (legge 20 maggio 2016, n. 76)*, in *Osservatorio Costituzionale*, n. 2/2016, 24 giugno 2016.

1. *La chiusura del giudice amministrativo alla trascrizione delle unioni di persone dello stesso sesso celebrate all'estero*

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 4899 del 2015, Sez. III, ha definitivamente sancito l'illegittimità delle trascrizioni di matrimoni tra persone dello stesso sesso 'celebrati' all'estero, operate di recente in Italia per iniziativa di taluni Sindaci.

Invero, già il T.A.R. Lazio, Sez. I ter, Roma, sent. n. 5924 del 2015, aveva riconosciuto l'insussistenza di qualsivoglia diritto alla trascrizione negli atti dello stato civile di matrimoni tra coppie omosessuali celebrati all'estero, ritenendo legittima la Circolare del Ministro dell'interno del 7 ottobre 2014 che ne aveva stabilito la intrascrivibilità in Italia. Ciononostante, il T.A.R. giudicava illegittimo il provvedimento con cui il Prefetto di Roma aveva annullato le trascrizioni dei matrimoni celebrati all'estero, sulla base dell'assunto che la rettifica e la cancellazione degli atti dello stato civile fosse riservata in via esclusiva all'autorità giudiziaria ordinaria, senza dunque entrare nel merito della verifica di legittimità delle trascrizioni operate dai Sindaci e della citata Circolare ministeriale, se non per la parte in cui invitava i Prefetti ad annullare dette trascrizioni.

In punto di verifica dell'illegittimità delle trascrizioni disposte dai Sindaci¹, la decisione assunta dal Consiglio di Stato pare ineccepibile e soprattutto giuridicamente 'obbligata' in ragione del necessario rispetto di ben due pronunce della Corte costituzionale², naturalmente, una volta risolta positivamente la questione della competenza in materia del giudice amministrativo.

Sulla base dei principi e delle "regole che governano la trascrizione degli atti di matrimonio formati in un altro Paese"³, il Consiglio di Stato rileva che "risulta agevole individuare la diversità di sesso dei nubendi quale la prima condizione di va-

¹ Per una prima lettura critica di tali iniziative, cfr. T.E. FROSINI, "Nozze gay, che si firma è perduto...", in *Confronti costituzionali* (20 ottobre 2014).

² Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014.

³ Consiglio di Stato, sentenza n. 4899 del 2015, Sez. III, Punto 2.

MICHELE BELLETTI, The administrative judge stated that in Italy the transcription of same sex marriage is forbidden, so the content of same sex marriage law has to be found in the Constitutional Court Case law

This article gives an account of a recent decision of the State Council in Italy. This ruling declared the transcriptions of same-sex marriages celebrated in another Country illegitimate.

In this perspective, interesting are the recent judgment of the European Court of Human Rights, which condemned Italy, and the US Supreme Court ruling that allowed same-sex marriages in the US. However, these decisions can not have any repercussion on the Italian situation.

Starting from these observations, the Author tries to analyze the content of the bill which is now being discussed into the Parliament and aims to understand how the law now in discussion could be modified by the Constitutional Court.

Parole chiave: Unioni civili; Corte costituzionale; Consiglio di Stato; Corte europea dei diritti dell'uomo; Corte Suprema USA.

Nicoletta Sarti

CASISTICA E SISTEMA NELLA 'LEZIONE' DEI GLOSSATORI*

Per i *legum doctores* e i pratici operatori del diritto protagonisti del cosiddetto rinascimento giuridico medievale la compattezza sistematica e l'armonia contenutistica della compilazione giustiniana rappresentavano un presupposto indiscutibile¹. Nei prodotti della prima stagione bolognese le marcate specificità di *Codex*, *Digesta*, *Institutiones*, *Novellae* trascoloravano e si uniformavano nell'identità di genere di un *corpus iuris civilis* universalmente vigente per legittimazione imperiale². In parallelo, universalmente vigente al pari della giurisdizione dei Pontefici Romani venne percepito il corpo del diritto canonico, pur nella diversità di una genesi tutta medievale, radicata nella messe di legislazione e di dottrina varia-

* Contributo sottoposto a valutazione. Il presente saggio rielabora le riflessioni originiate dalla relazione da me presentata al convegno 'Casistica e sistema nel pensiero giuridico europeo', tenutosi presso l'università di Roma La Sapienza il 15 e 16 dicembre 2013.

¹ "Nel cuore del sec. XI, la soglia di un'epoca nuova nella vita del diritto poteva ormai dirsi raggiunta. I segni ne erano certi: e non soltanto nella vita del diritto". Con questo *incipit* F. CALASSO, *Medioevo del diritto. I. Le fonti*, Milano, 1954, p. 435 ss., ha indicato alla storiografia la centralità tematica dello snodo del secolo undecimo. Di segno calassiano, ma con originale impostazione problematica, cfr. per tutti E. CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma, 1992.

² Già nel testo della celebre e controversa *petitio* rivolta da Matilde di Canossa al *dominus Wernerius* di *renovare* "...libros legum, qui dudum neglecti fuerant, nec quisquam in eis studuerat..." (a cura di O. ABEL - L. WEILAND, *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, vol. XXIII, p. 342) suona chiarissima la percezione unitaria del complesso dei libri delle leggi di Giustiniano. Per Burcardo abate di Ursperg (...1177-1231), latore della testimonianza nel suo *Chronicon*, lo stato di corruzione testuale in cui versavano gli antichi e disertati manoscritti era un dato formale che non intaccava la certezza che essi rappresentassero un corpo normativo coerente e sistematico.

mente sollecitate lungo il secolo XI dai percorsi della Riforma Gregoriana³.

I due *corpora* erano destinati a rimanere 'letteralmente' uguali a se stessi, immutabili nella loro definizione testuale, nel plurisecolare trascorrere dall'età di mezzo all'età moderna. Al tempo stesso, essi si connotarono come un complesso normativo vivente, in costante divenire nella sostanza cangiante dei contenuti precettivi e co-vigente all'interno degli ordinamenti giuridici particolari dell'Europa continentale (declinati in consuetudini, statuti comunali e corporativi, legislazioni regie e principesche)⁴, attraverso le alchimie dei luoghi e dei tempi⁵. Ogni ibridazione fra *iura communia* e *iura propria* era destinata a generare un risultato diverso⁶.

³ Il parallelismo dei processi di stabilizzazione dei due massimi poteri, avviato dalla Chiesa sin dai tempi di papa Gregorio VII (1073-1085), mediante la definizione dei loro ordinamenti normativi, non poteva sfuggire all'opinione pubblica coeva. Ne potrebbe essere un segno l'accostamento dell'operatività di Irnerio a quella del 'padre' della canonistica Graziano (...1143...) "qui opus suum satis rationabiliter distinxit", da parte del cronista Burcardo, *op. cit.*

⁴ Statuti comunali, consuetudini locali, diritto feudale si affermano, come ha ben scritto Paolo Grossi, "dentro il grande respiro del diritto comune", ognuno con una sua specifica giurisdizione che presuppone il rispetto delle altre ed esclude pretese di espansionismi onnicomprensivi: cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1997, p. 226.

⁵ A garanzia dell'effettività di questo ordine perfetto – sempre diverso, pur rimanendo sempre uguale a se stesso – l'interpretazione giurisprudenziale contribuisce con un indispensabile tessuto connettivo. Ha scritto P. GROSSI, *L'ordine giuridico*, cit., p. 227: "Il diritto comune si incarna e si identifica nell'*interpretatio*. Il che vuol dire due cose: che ha una dimensione sostanzialmente scientifica, è prodotto dalla scienza; che la scienza – in quanto *interpretatio* – lo produce non da sola fantasiosamente, ma elaborandolo dalla fondazione e sotto il presidio di un testo autoritativo".

⁶ Buon valore esemplificativo della varietà della combinazione delle fonti universali e particolari del diritto è offerto da un passaggio del *Liber cautele et doctrine* del glossatore Uberto da Bobbio (...1210-1245). Nel foro bolognese, spaccato concretissimo di una realtà comunale del primo Duecento, un *advocatus* chiamato per dovere professionale a coniugare i fatti con il diritto, o meglio, con la pluralità dei diritti vigenti nel territorio cittadino, indica per un caso di specie un 'inedito' ordine: precede la *lex imperialis et civilis*, seguono la *lex municipalis*, i *mores non scripta*, infine il *ius canonicum et divinum*. Ulteriori riflessioni in N. SARTI, *L'avvocato medievale tra mestiere*

NICOLETTA SARTI, Casuistry and system in the 'lectio' of the Glossators

The essay traces the gradual reappearance of the justinianean texts in the early 12th century and their subsequent construction in *corpus* by the Glossators, together with the structure those in a legal system together with the *ius canonicum* and the *iura propria*. Exegetical work carried out by the Jurists of irnerian period could thus take the jurisprudence out from the generic container of *artes sermocinales*, making it autonomous: the arts of the *trivium* continued to provide the argumentative paraphernalia through the dialectic and rhetoric.

The system took off by means of an extensive and rigrowing sapiential interpretation, because *legum doctores* really believed that an organic body of the right was existing prior and they just same identify his coordinates.

The *modus operandi* of medieval Jurists is here exemplified through the specific case of limit placed at *aemulatio*.

Parole chiave: Glossatori; corpus iuris civilis; utrumque ius; Iacopo Balduino; casistica; sistema; aemulatio.

Valerio Marotta

DOPPIA CITTADINANZA E PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI.

LA TABULA BANASITANA E LE LINEE 7-9 DEL PAPIRO DI GIESSEN 40 COL. I*

SOMMARIO: 1. Una premessa – 2. Integrazione o esclusione? – 3. Il diritto di famiglia locale e romano prima della *constitutio Antoniniana* – 4. La clausola di salvaguardia

1. *Una premessa*

L'individuazione del contenuto normativo delle linee 7-9 del Papiro di Giessen 40 col. I è, oggi più di ieri, estremamente controversa. Sovente, in questo tipo di studi, si intrecciano prospettive tra loro non omogenee. Ancor più spesso accade che si sovrainprima a un documento giuridico o a un testo normativo un'ipotesi elaborata, in base ad altri presupposti, da storici della politica o della società. Entro certi limiti tutto ciò è inevitabile: e, dunque, non meraviglia constatarne la presenza nel dibattito storiografico sulla *constitutio Antoniniana* e sulla più nota tra le tante congetture proposte (*chōr[is] tōn [de]deitikiōn*) per integrare l'ampia lacuna della linea 9 del papiro. In effetti se alcuni studiosi si limitano a cogliervi un riferimento ai cosiddetti *liberti dediticii Aeliani*, altri utilizzano queste parole per asseverare la loro convinzione che alcune popolazioni culturalmente più periferiche (in primo luogo la maggior parte degli abitanti autoctoni dell'Egitto) siano state escluse, perché ricomprese nel novero dei *dediticii*, dal 'dono divino'¹ di Caracalla. Per differenti ragioni ritengo – lo si vedrà – egualmente infondate entrambe queste ipotesi.

* Contributo sottoposto a valutazione. *Per Jean-Pierre Coriat.*

¹ *Theía Dōreá*: BGU n. 655, *nomós* dell'Arsinoite, 15 agosto 215: vd. K. BURASELIS, *Theía Dōreá. Meletes pano stin politikitis dynasteias ton seivron kai tin Constitutio Antoniniana*, Akadēmía Athēnōn, Atene, 1989. Traduzione tedesca: *Theía Dōreá. Das göttlich-kaiserliche Geschenk. Studien zur Politik*

2. Integrazione o esclusione?

Ma – occorre ammetterlo – è naturale domandarsi come sia stato possibile attribuire, nel 212, la *civitas Romana* agli abitanti autoctoni dell'Egitto, quando, per quel che emerge da una serie di testimonianze convergenti, alla fine del I secolo d.C. e in età traiana era loro interdetta ogni via d'accesso a un qualsiasi *status civitatis*. Quattro lettere dell'epistolario pliniano², da coordinare con le testimonianze Giuseppe Flavio³ e con il §

der Severer und zur Constitutio Antoniniana, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2007.

² Plin. *Ep.* 10.5, 10.6, 10.7, 10.10: sulle quali, nel loro insieme, vd. l'importante contributo di G. GERACI, *La concessione della cittadinanza alessandrina ad Arpocrate egizio*, in: *Alessandria e il mondo ellenistico-romano. I Centenario del Museo Greco-Egizio-Romano*, Alessandria, 23-27 novembre 1992, *Atti del II Congresso Internazionale Italo-Egizio*, Roma, 1995, p. 59 ss., cui adde A. GONZALES, *Les requêtes de Pline le Jeune auprès de Trajan. De la citoyenneté romaine pour des affranchis et des pérégrins*, in S. RATTI (éd.), *Antiquité at Citoyenneté. Actes du colloque International de Besançon*, 3-5 novembre 1999, Presses Universitaires Franc-Comtoises, Paris, 2002, p. 35 ss., con altri riferimenti; V. MAROTTA, *Egizi e cittadinanza romana*, in *Cultura Giuridica e Diritto Vivente* 1, 2014, pp. 1-21.

³ Ios. *Contra Apionem* 2.40-42 'Η δὲ Ῥωμαίων φιλανθρωπία πᾶσιν οὐ μικροῦ δεῖν τῆς αὐτῶν προσηγορίας μεταδέδοκεν οὐ μόνον ἀνδράσιν ἀλλὰ καὶ μεγάλοις ἔθνεσιν ὅλοις; Ἰβήρες γοῦν οἱ πάλα καὶ Τυρρηνοὶ καὶ Σαβῖνοι Ῥωμαῖοι καλοῦνται. Εἰ δὲ τοῦτον ἀφαιρεῖται τὸν τρόπον τῆς πολιτείας Ἀπίων, παυσάσθω λέγων αὐτὸν Ἀλεξάνδρεια· γεννηθεὶς γάρ, ὡς προεῖπον, ἐν τῷ βαθυτάτῳ τῆς Αἰγύπτου πῶς ἂν Ἀλεξάνδρεὺς εἴη τῆς κατὰ δόξιν πολιτείας, ὡς αὐτὸς ἐφ' ἡμῶν ἠξίωκεν, ἀναρουμένης; καίτοι μόνοις Αἰγυπτίοις οἱ κύριοι νῦν Ῥωμαῖοι τῆς οἰκουμένης μεταλαμβάνειν ἡστινοσούν πολιτείας ἀπειρήκασιν. Ὁ δ' οὕτως ἐστὶ γενναῖος, ὡς μετέχριν ἄξιόν αὐτὸς ὄν τυχεῖν ἐκωλύετο συκοφαντεῖν ἐπεχείρησε τοὺς δικαίως λαβόντας (...). «La filantropia dei Romani non ha forse dato quasi a tutti il loro nome, non solo a singoli uomini, ma anche a interi grandi *éthnē*? Così gli antichi Iberi, i Tirreni e i Sabini si chiamano Romani. Se elimina questo tipo di cittadinanza, Apione cessi di dirsi Alessandrino; nato, come abbiamo detto, nel più profondo Egitto, come potrebbe essere Alessandrino se escludesse l'attribuzione della cittadinanza come proprio lui chiede nei nostri confronti? Anzi i Romani, che oggi sono padroni dell'ecumene, ai soli Egiziani hanno vietato di prendere una qualunque cittadinanza (μεταλαμβάνειν ἡστινοσούν πολιτείας ἀπειρήκασιν). E costui è così nobile che mentre ha chiesto di partecipare di un diritto da cui era interdetto, ha preso a calunniare coloro che lo avevano ricevuto a giusta ragione (...).» Cfr., inoltre, nella versione latina (la sola che ci ha restituito questa parte dell'opera: vd. L. TROIANI, *Commento storico al «Contro Apione» di Giuseppe. Introduzione, commento storico, traduzione e indici*, Pisa, 1977, p. 209 ss.), Ios. *Contra Apionem* 2.72 *Nam Aegyptiis neque*

VALERIO MAROTTA, Dual Citizenship and Legal Systems Plurality. The Tabula Banasitana and the lines 7-9 of Papyrus Giessen 40 col. I.

If the *Tabula Banasitana* text on the Giessen papyrus, in particular on the clause introduced by *ménontos*, had not been available from the start of the 1960s, it would have made sense to practice the so-called *ars ignorandi* and agree with Gino Segré's conclusions dating back to 1925. However, this epigraphic document highlights a new factor that decidedly influenced the subsequent debate. Of fundamental importance are several lines of the third part, which coincide with an extract from the *commentarius civitate Romana donatorum*, the register kept in Rome containing the name, age and the *origo* of the *cives* who had gained that status by viritane grant. These lines (ll. 35-37 ... *his civitatem Romanam dedimus, salvo iure gentis et sine deminutione tributorum et vectigalium populi et fisci*) perhaps fill in the gaps from lines 8 and 9 of the *P. Giessen* with a radically different theory from that set forth beginning with the 1910 *editio princeps*. It is necessary to ask oneself if the addition of [*de*]deitikiōn in *P. Giessen* 40 is the only one possible in the safeguarding clause of Papyrus Giessen. Another hypothesis is equally, if not more, convincing in light of a comparison with the *Tabula Banasitana*. Line 9 could be completed with [*ad*]deitikiōn – a transliteration from the neuter *additicia* rather than with [*de*]deitikiōn. Therefore, the clause introduced by *ménontos* would not define those groups excluded from the benefit of citizenship or the safeguarding of their own legal order; rather, it would confirm all the obligations that existed for the *civitates* and the other communities of the Roman world (which in turn were obliged to provide certain services to the provincial administration), recognizing the *addeitikia* – that is, those supplementary regulations, at times favorable (in the case of the immunity granted to certain categories of veterans), at times unfavorable. A safeguarding clause conceived of in this manner explains why, after 212, the *pro capite* tax (*laographía*) was still imposed on those who once were Egyptians. Moreover, before the *constitutio Antoniniana*, the new Roman citizens couldn't comply with the body of rules governing, in their *pólis* or in their *civitas*, family and inheritance law, but had to conform to the Roman Law

Parole chiave: università; Europa; cattedrale; usura; autonomia; laicità; cristianesimo; classicità.

Paolo Moneta

SCIENZA, TECNICA E MATRIMONIO CANONICO*

SOMMARIO: 1. Il matrimonio come istituto di diritto naturale voluto dal Creatore – 2. Il matrimonio e la rivoluzione tecnologica – 3. Elementi essenziali del matrimonio e progresso tecnico-scientifico. Il presupposto della differenza sessuale – 4. La procreazione e il dominio dell'uomo su di essa – 5. La procreazione artificiale e la riprovazione della Chiesa – 6. Fedeltà coniugale e procreazione assistita eterologa – 7. L'indissolubilità e la sua esclusione – 8. Rilevanza della fede sulla validità del matrimonio. La riforma del processo matrimoniale – 9. Impotenza, incapacità psichiche e terapie farmacologiche – 10. La difficile navigazione della Chiesa nella tempesta tecnologica

1. Il matrimonio come istituto di diritto naturale voluto dal Creatore

Il matrimonio è considerato dalla Chiesa un istituto di diritto naturale, appartenente quindi a quel patrimonio di principi e valori che caratterizzano l'ordinamento originario dell'umanità. Questo convincimento non nasce soltanto dalla constatazione che in tutte le culture o le usanze delle popolazioni è dato ritrovare una qualche regolamentazione del rapporto tra l'uomo e la donna e di quello che sorge tra di essi ed il nuovo essere umano che ne deriva. Nella Chiesa la qualificazione in termini di diritto naturale del matrimonio si colora di un significato più coinvolgente e profondo che essa ricava dalla stessa Rivelazione, dalle Scritture sacre in cui essa è contenuta. Secondo questa visione l'ordinamento originario dell'umanità non è frutto di dinamiche interne ad essa o semplicemente di una serie di circostanze casuali, ma va ricondotto ad un preciso disegno di Colui al quale l'uomo deve la sua stessa esistenza. L'uomo infatti è stato creato da Dio ed è stato creato non come individuo isolato ("Non è bene che l'uomo sia solo:

* Contributo accettato dal Direttore.

voglio fargli un aiuto che gli corrisponda”, Gn 2,18), ma come essere in relazione, destinato a comporre una comunità già caratterizzata da una serie fondamentale di principi e di regole di comportamento. Questi principi e regole fondamentali costituiscono il diritto naturale. Non si tratta quindi soltanto di un diritto comune a tutta l’umanità, spontaneamente condiviso da ogni uomo, avvertito nell’intimo della propria coscienza come se fosse scritto nel proprio cuore. È un diritto voluto dallo stesso Dio creatore e, in quanto tale, dotato di forza e di significato di particolare intensità.

Il matrimonio rientra a pieno titolo nell’ambito del diritto ora delineato. Dal racconto biblico della creazione, per quanto lo si voglia considerare mitico ed allegorico, si ricava il preciso disegno di dar vita ad una specialissima relazione tra l’uomo e la donna, destinata a continuare l’opera creatrice del Signore (“Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela”, Gn 1, 28) e a perpetuarsi nel succedersi delle generazioni: “Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un’unica carne” (Gn 2, 24).

L’insegnamento di Gesù, quale ci è stato consegnato dagli scritti del Nuovo testamento, chiarisce in modo più compiuto quali siano i contenuti essenziali di questo istituto secondo il disegno originario del Creatore. Fondamentali, a questo proposito, sono i passi evangelici (v. Mt 19, 3-9 e Mc 10, 2-12) che riportano la disputa che contrappose Gesù ai farisei nei riguardi di uno dei connotati fondamentali del matrimonio, quello dell’indissolubilità, di legame destinato ad unire l’uomo e la donna per tutta la loro esistenza. Prendendo posizione contro il ripudio della donna consentito dalla legge mosaica, Egli richiama e ribadisce quanto si legge nel racconto della creazione¹, aggiungendo perentoriamente: “Quindi l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto” (Mt 19, 6). Il ripudio consentito dalla legge mosaica è dovuto all’incapacità di segui-

¹ “Non avete letto che il Creatore da principio *li fece maschio e femmina* e disse: *per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne?* Così non sono più due, ma una sola carne. Quindi l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto” (Mt 19, 4-6).

PAOLO MONETA, Science, Techniques and Canonical Marriage

Marriage is considered an institution of natural law by the Church, and according to God's will, characterised by several mandatory elements and essential properties. But even this model of marriage must be concretely implemented in the lives of the population, especially in this era of ours, characterised by enormous scientific and technological progress, which deeply influences the mentality and the way of living of contemporary man. Thus the essential elements that characterise marriage in the light of this new historical situation are examined: the very sexual identity of the two partners is no longer so clear and unquestionable in the wake of certain breakthroughs in medical science, the procreative purpose having now been completely subjected to the conscientious will of man, and practicable with new techniques even without taking sexual intercourse between a man and a woman into account, marital fidelity in relation to heterologous assisted reproduction, the indissolubility of the marital bond and the new annulment procedure, the influence of new pharmacological therapies on impotency and psychical incapacity.

Parole chiave: Matrimonio canonico; Proprietà essenziali; Scienza moderna.

Francesco Ricciardi Celsi

IL PRINCIPIO *PRIMA SEDES A NEMINE IUDICATUR* NELL'ORDINAMENTO VATICANO*

SOMMARIO: 1. *Quel tanto di corpo che bastava per tenersi unita l'anima*: considerazioni preliminari sulla sovranità temporale del Romano Pontefice – 2. Lo S.C.V. tra Stato assoluto e Stato di diritto – 3. Il primato del Romano Pontefice e il principio *Prima sedes a nemine iudicatur* nell'ordinamento vaticano – 3.1. Un caso di giurisprudenza vaticana – 4. Considerazioni conclusive

1. *Quel tanto di corpo che bastava per tenersi unita l'anima: considerazioni preliminari sulla sovranità temporale del Romano Pontefice*

La *ratio* che indusse lo Stato e la Chiesa ad individuare una soluzione alla “questione romana” e che portò alla nascita dello S.C.V. fu indubbiamente quella di assicurare al Romano Pontefice, e quindi alla Santa Sede, “l'assoluta e visibile indipendenza” e “garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale” (*Premessa*, Trattato). L'unica soluzione possibile perché questa indipendenza fosse reale e visibile fu, dunque, quella di costituire *ex novo* uno Stato dalle dimensioni ridottissime, ma sufficienti per garantire una vera sovranità. Al momento della stipula dei Patti, la Santa Sede era ben consapevole dei presupposti e delle motivazioni per le quali reclamava un proprio territorio e che si possono così ripilogare: 1) che la sovranità su un territorio, seppure di dimensioni ridottissime, fosse l'unico modo per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza; 2) che la sovranità territoriale fosse l'unica forma di vera sovranità fino ad allora conosciuta e concepibile; 3) che il territorio affidato fosse ridotto al minimo indispensabile; 4) che tale assoluta e vi-

* Contributo sottoposto a valutazione.

sibile indipendenza fosse necessaria per esercitare la propria missione nel mondo in quanto il Pontefice non può essere suddito di alcuna sovranità terrena; 5) che la sovranità temporale fosse esclusivamente strumentale all'esercizio della missione spirituale; 6) che nessuna bramosia di potere fosse alla base di tali richieste¹.

Che la sovranità temporale dei Pontefici fosse strettamente ed essenzialmente collegata alla necessità di preservare l'indipendenza della Santa Sede dal potere politico era un concetto già sufficientemente chiaro nel momento in cui il *Principatus civilis S. Sedis* si affermava contestualmente alla formazione dei primi Stati moderni². Tuttavia, tale concezione, e soprattutto l'idea che il territorio pontificio fosse limitato allo stret-

¹ In proposito, una delle testimonianze più evidenti è quella di Pio XI, *Allocuzione di Sua Santità Pio XI ai Parroci e ai Predicatori del periodo quaresimale in occasione della firma del Trattato e del Concordato nel Palazzo Lateranense, 11 febbraio 1929*, in A.A.S., 1929, p. 107: "(...) Un Trattato inteso a riconoscere e, per quanto «*hominibus liceat*», ad assicurare alla Santa Sede una vera e propria e reale sovranità territoriale (non conoscendosi nel mondo, almeno fino ad oggi, altra forma di sovranità vera e propria se non appunto territoriale) e che evidentemente è necessaria e dovuta a Chi, stante il divino mandato e la divina rappresentanza ond'è investito, non può essere suddito di alcuna sovranità terrena.. (...) Volevamo mostrare in un modo perentorio che nessuna cupidità terrena muove il Vicario di Gesù Cristo, ma soltanto la coscienza di ciò che non è possibile non chiedere; perché una qualche sovranità territoriale è condizione universalmente riconosciuta indispensabile ad ogni vera sovranità giurisdizionale: dunque almeno quel tanto di territorio che basti come supporto della sovranità stessa; quel tanto di territorio, senza del quale questa non potrebbe sussistere, perché non avrebbe dove poggiare. Ci pare insomma di vedere le cose al punto in cui erano in san Francesco benedetto: quel tanto di corpo che bastava per tenersi unita l'anima. Così per altri Santi: il corpo ridotto al puro necessario per servire all'anima e per continuare la vita umana, e col-la vita l'azione benefica. Sarà chiaro, speriamo, a tutti, che il Sommo Pontefice proprio non ha se non quel tanto di territorio materiale che è indispensabile per l'esercizio di un potere spirituale affidato ad uomini in beneficio di uomini; non esitiamo a dire che Ci compiaciamo che le cose stiano così; Ci compiaciamo di vedere il materiale terreno ridotto a così minimi termini da potersi e doversi anche esso considerare spiritualizzato dall'immensa, sublime e veramente divina spiritualità che è destinato a sorreggere ed a servire".

² Guicciardini, ad esempio, da una parte vedeva la funzione dello Stato pontificio come garanzia di indipendenza del Papato nei confronti dell'egemonia imperiale di Carlo V e dall'altra sottolineava la funzione accessoria e di sostegno del dominio temporale alla cura spirituale. Sull'argomento e su altri

FRANCESCO RICCIARDI CELSI, The *Prima Sedes a nemine iudicatur* principle in the Vatican juridical structure

The *Prima Sedes a nemine iudicatur* principle is closely connected with the doctrine of the primacy of the Roman Pontiff, which constitutes one of the major cornerstones in canon law. Said principle derives from divine right and concerns the government functions of the universal Church. In this study, we raise the question of the validity of such a principle within the Vatican juridical structure. The reasons that led us to address this issue are due to some considerations that are pertinent to the Petrine *munus*. The legal functions related to the primatial office are strictly pastoral and spiritual in nature, while the functions related to the role of sovereign in the Vatican City State are mostly temporal, though the latter is closely connected with the mission of the Church in the world and therefore with a purpose of spiritual nature. This, however, does not lead to the denial of the *Prima Sedes a nemine iudicatur* principle within the Vatican City State, but encourages to reflect on the need for distinguishing whether the Roman Pontiff is acting according to a strictly pastoral and spiritual function, and thus pertaining to canon law, or in the exercise of strictly temporal functions related to the life of this peculiar State. It is a distinction that is not always easy to make, both because, in the Vatican, there are actually different temporal areas where spiritual aspects and purposes are to be taken into account, and because, at the same time, situations may occur in which ecclesial aspects overlap with the temporal ones. At the end of this study, we have inserted a paragraph regarding a judgement of the Vatican Court that offers some food for thought on the subject.

Parole chiave: Unione di Romano Pontefice; primato primaziale; principio *Prima Sedes a nemine iudicatur*; ordinamento vaticano; ordinamento canonico; *munus* petrino; Stato della Città del Vaticano; funzione pastorale e spirituale; funzione temporale.

Adolfo Zambon

LE ATTIVITÀ CARITATIVE DELLA CHIESA CATTOLICA IN ALCUNI CONCORDATI*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il periodo precedente il Concilio Vaticano II. – 2.1. Il contesto europeo. 2.2. Il contesto dell'America latina. – 3. I concordati dopo il Concilio Vaticano II. – 3.1. Il concordato con la Colombia del 1973 – 3.2. I concordati con i paesi dell'Europa meridionale – 3.3. La Germania – 3.4. I concordati con i paesi dell'est europeo – 3.5. L'accordo con il Brasile – 3.6. I concordati con i paesi africani – 3.7. I concordati in Asia – 4. Conclusione.

1. *Premessa*

Nel *Proemio* del motu proprio *Intima Ecclesiae natura*, di Benedetto XVI, si evidenzia la specificità del servizio caritativo della Chiesa rispetto alle forme assistenziali promosse e vissute da realtà extraecclesiali: «L'attività caritativa della Chiesa, infatti, a tutti i livelli, deve evitare il rischio di dissolversi nella comune organizzazione assistenziale, divenendone una semplice variante».

Uno dei luoghi propri in cui constatare la peculiarità dell'azione caritativa della Chiesa è costituito dai concordati e dalle altre convenzioni similari stipulate dalla Sede Apostolica con le nazioni o altre società politiche ad esse equiparate (cf. cann. 3 e 365 § 1, 2°)¹. Esula dal presente contributo commentare tali canoni, così come presentare, seppure in linee generali, la ri-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Il CCEO can. 4 parla di «convenzioni stipulate oppure approvate dalla Santa Sede» poiché, secondo il can. 98, il Patriarca di una Chiesa orientale può stipulare convenzioni con le autorità civili con il previo consenso e la successiva approvazione del Romano Pontefice. Pur non essendo in senso proprio accordi internazionali, la presenza dell'intervento pontificio le può mettere al di sopra del diritto comune.

flessione canonistica ed ecclesiasticistica sui concordati². Ci si limita a quattro premesse, opportune in relazione alle tematiche che verranno affrontate.

Anzitutto, il termine “concordato” ha una duplice valenza terminologica. In *sensu lato* comprende «le convenzioni stipulate dalla Sede Apostolica con le nazioni o con le altre società politiche» (can. 3). In *sensu stretto* «si definisce concordato il patto generale e solenne, nel quale vengono considerate complessivamente le questioni di interesse comune tra le parti; altri accordi più limitati (per materia o per solennità) ricevono nomi differenti quali accordo, *modus vivendi*, protocollo, scambio di note, ecc.»³. Viene qui assunta la prima valenza, non solo perché corrispondente alla terminologia codiciale, ma anche in considerazione della varietà di termini usati concretamente nel definire tali tipi di accordi. I concordati veri e propri (intesi, quindi, in senso stretto) sono effettivamente pochi.

In secondo luogo, nel corso della storia, l'istituto concordatario ha avuto una costante evoluzione. Risente infatti del periodo storico, delle preoccupazioni esistenti, di peculiari tematiche cui si dà importanza⁴. Nuovi argomenti entrano a farvi parte, quali l'aiuto finanziario alla Chiesa e alle istituzioni a scopo sociale, i beni culturali, i problemi etici, mentre altri

² A titolo esemplificativo, si rinvia a J.T. MARTÍN DE AGAR, *I concordati*, in *Raccolta di concordati. 1950-1999*, a cura di J.T. MARTÍN DE AGAR, Città del Vaticano, 2000, pp. 9-39; ID., *Passato e presente dei concordati*, in *Ius Ecclesiae*, 12 (2000), pp. 613-660; ID., *Concordato*, in *Diccionario general de Derecho Canónico*, vol. II, a cura di J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO, Cizud Menor (Navarra), 2012, pp. 431-440.

³ J.T. MARTÍN DE AGAR, *Passato e presente dei concordati*, cit., pp. 616-617.

⁴ «Mettendo a confronto i brani introduttivi dei concordati del passato e quelli più recenti, si osserva come essi siano in ogni caso espressione di diverse impostazioni (teoriche e congiunturali) dei rapporti Chiesa-Stato. Il che vuol dire che i concordati, come le altre istituzioni giuridiche, mentre riflettono necessariamente le impostazioni e i principi di ogni epoca, evolvono anche per meglio adeguarsi alle nuove acquisizioni dottrinali e situazioni di fatto»: J.T. MARTÍN DE AGAR, *I concordati*, cit., p. 20. Per una visione delle materie oggetto di concordati e accordi in un recente passato, cfr. R. NAZ, *Concordat*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, vol. III, a cura di R. NAZ, Paris, 1942, coll. 1360-1364.

ADOLFO ZAMBON, The Charity Activities of the Catholic Church in some Concordats

The Holy See has stipulated many concordats and agreements with some nations and civil societies. Among the various issues treated in these documents, there is also the activity of charity, with the peculiar characteristics of the mission of the Church. A study of some of these documents, both prior and subsequent to Vatican II, from diverse political and geographical contexts, shows how the caritative dimension of the Church is intimately linked to her institutional activities, giving it a specific ecclesial character. There emerges also the attempt to collaborate with other social and caritative organizations, based on shared interests in the Common Good. Finally, of note also is the increased interest in the protection of the right to religious freedom using positive law, which is guaranteed by the possibility of exercising charity as an integral aspect of the pastoral mission of the Church.

Parole chiave: Concordato; carità; opere caritative; libertà religiosa.

Gaetano Marcaccio

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E LIBERTÀ DI RELIGIONE: PERCORSI COMUNI, CONFLITTI LATENTI E MANIFESTI. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI*

SOMMARIO: 1. La nascita e l'evoluzione delle libertà di manifestazione del pensiero e di religione. Il rapporto di correlazione. – 2. Le Carte internazionali e le Costituzioni del XX e XXI secolo. Due libertà tra dimensione privata e pubblica. – 3. I limiti alle due libertà. Le conseguenze sul rapporto che lega libertà di espressione e di religione. – 4. Alla ricerca di un equilibrio tra le due libertà. La critica. – 5. (segue) I limiti alla libertà di critica “religiosa”. – 6. La derisione religiosa: i confini della satira. Il limite metagiuridico del rispetto. – 7. La via internazionale.

1. La nascita e l'evoluzione delle libertà di manifestazione del pensiero e di religione. Il rapporto di correlazione

La libertà di religione¹ e la libertà di manifestazione del pensiero sono unite da un forte legame: la prima è una forma

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Per l'evoluzione della dottrina sulla libertà religiosa, si rinvia ad alcune opere classiche sull'argomento. Tra queste, F. RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Milano, 1991 (ristampa Torino, 1901); Id., *Libertà religiosa e separazione fra Stato e Chiesa*, in *Scritti giuridici dedicati a G. P. Chironi*, vol. III, Torino, 1913, p. 239 ss., ed in *Scritti giuridici minori*, vol. I, Milano, 1936, p. 101 ss.; Id., *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Bologna, 1992 (ristampa Torino, 1924); A.C. JEMOLO, *Libertà religiosa*, in *Il mondo*, n. 40, anno 4, 4 ottobre 1952; G. CATALANO, *Il diritto di libertà religiosa*, Milano, 1957; A.C. JEMOLO, *I problemi pratici della libertà*, Milano, 1961; P.A. D'AVACK, *Il problema storico-giuridico della libertà religiosa. Lezioni di diritto ecclesiastico*, Roma, 1964; C. CARDIA, *Ateismo e libertà religiosa nell'ordinamento giuridico, nella scuola, nell'informazione dall'Unità ai nostri giorni*, Bari, 1973; P.A. D'AVACK, *Libertà religiosa. a) Diritto ecclesiastico*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Milano, 1974, p. 595 ss.; C. CARDIA, *Società moderna e diritti di libertà*, in AA. VV., *Teoria e prassi delle libertà di religione*, Bologna, 1975; P.A. D'AVACK, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano. Parte generale*, Milano, 1978; G. DALLA TORRE, *Dignità umana e libertà religiosa*, in

particolare della seconda², che permette di esternare liberamente la propria appartenenza religiosa, qualunque essa sia, e di compiere tutte le attività ad essa connesse; la seconda trova origine nella prima³, affondando le sue radici teoriche nella tolleranza religiosa faticosamente conquistata e consolidata tra il XVI ed il XVII secolo.

L'Europa del XVI secolo è divisa religiosamente; l'area mediterranea è ancora impegnata nella difesa della cristianità dall'assalto musulmano, quella continentale consuma la rottura dell'unità della Chiesa di Roma con la svolta luterana dei territori tedeschi. Il movimento riformatore che investe l'Europa di lingua tedesca ed i Paesi del Nord genera nuovi conflitti, culminati in laceranti scontri religiosi⁴. In Germania, in particolare, le lotte fratricide interne procedono senza sosta e per decenni, con due guerre di religione di dimensioni paurose (1533-1555 e 1614-1648). *“Le distruzioni e gli eccidi fanno germogliare un seme di riflessione: se l'Europa non vuole autodistruggersi, deve consentire la convivenza nella diversità”*⁵;

C. CARDIA (a cura di), *Studi in onore di Anna Ravà*, Torino, 2003, p. 287 ss.; C. CARDIA, *Libertà religiosa e multiculturalismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2008; G. DALLA TORRE, *Dio e Cesare. Paradigmi cristiani nella modernità*, Roma, 2008, p. 88 ss.; Id., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, V ed., Torino, 2014, p. 61 ss.

² Cfr. C. COLAPIETRO, *Le libertà individuali*, in F. MODUGNO, *Lineamenti di diritto pubblico*, II ed., Torino, 2010, p. 588; S. ANGELETTI, *La diffamazione delle religioni*, in D. BRUNELLI (a cura di), *Diritto penale della libertà religiosa*, Torino, 2010, p. 165.

³ La libertà di espressione nasce *“dalla rivendicazione della libertà di coscienza o di fede”*, M. MANETTI, *Manifestazione del pensiero (libertà di)*, in S. PATTI (diretto da), *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore*, vol. IX, I ed., novembre 2007, p. 363.

⁴ *“L'Europa, divisa religiosamente e politicamente, è ancora unita, sull'intolleranza che ciascuno Stato, protestante o cattolico che sia, riserva a quanti non si riconoscono nelle rispettive religioni ufficiali”*, C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea e legislazione italiana*, IV ed., Torino, 2015, p. 71. Per l'a., *“quanto alla libertà religiosa, Lutero, Calvino, Enrico VIII e tutti i papi dell'epoca la pensano allo stesso modo, e condividono l'opinione del calvinista Teodoro di Beza per il quale essa va considerata come «un dogma assolutamente diabolico perché significa che si dovrebbe lasciare andare ciascuno all'Inferno a modo suo»”*.

⁵ C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, op. cit., p. 73.

GAETANO MARCACCIO, Freedom of expression and freedom of religion: common ways, hidden and obvious conflicts. Preliminary analysis

Freedom of expression and freedom of religion coexist in an encounter-clash relationship. On the one hand, they are connected by the historical-normative evolution, as can be seen in international Charters and national Constitutions, which makes them topographically close, positivizes them with similar regulative techniques, and influences them about their content. On the other, the conflict is about mutual boundaries. With this essay, I specifically analyze the limits that freedom of religion poses to free expression of thought, in its variations of critique and satire, with reference to the Italian case, but also with a gaze to supranational and foreign legislation and jurisprudence. I then focus on the mutations generated by the growing social multiculturalism, which sometimes leads to questionable positions in contrast with founding principles.

Parole chiave: Libertà di espressione, critica religiosa, satira religiosa.

Walter Brandmüller

RENUNTIATIO PAPAE. ALCUNE RIFLESSIONI STORICO-CANONISTICHE¹

L'annuncio con cui l'11 febbraio 2013 Papa Benedetto XVI rese nota la propria intenzione di rinunciare al Ministero di Sommo Pontefice il 28 febbraio dello stesso anno fu del tutto inaspettato e ha posto diverse questioni da allora oggetto di discussione.

I

In questo contesto si è richiamata l'attenzione su accadimenti simili nella storia del Papato Romano, in cui si crede di riconoscere dei precedenti. In primo luogo è stato menzionato Papa Ponziano che nell'anno 235 rinunciò alla propria carica dopo essere stato condannato sotto i consoli Severo e Quintiliano ai lavori forzati nelle miniere della Sardegna. Non potendo sperare in un ritorno a Roma, rinunciò alla carica, per non lasciare la Chiesa senza Pastore Supremo².

* Contributo accettato dal Direttore.

¹ Cfr. H. HERMANN, *Fragen zu einem päpstlichen Amtsverzicht*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte kan. Abt.*, 56 (1970), pp. 102-123; G. GHIRLANDA, *Cessazione dall'ufficio di Romano Pontefice*, in *La Civiltà Cattolica*, 164 (2013), I, pp. 445-462; R. RUSCONI, *Il gran rifiuto. Perché un papa si dimette*, Brescia, 2013; V. GIGLIOTTI, *La tiara deposta*, Torino, 2013; K. MARTENS, *Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam. An Analysis of the Legislation for the Vacancy of the Apostolic See and the Election of the Roman Pontiff*, in *The Jurist*, 73 (2013), pp. 29-88. Ultimamente il fascicolo n. 1/2016 dell'anno 56 della rivista *Ephemerides iuris canonici* in gran parte è dedicato al tema.

² Cfr. E. PRINZIVALLI, *Ponziano, santo*, in *Enciclopedia dei Papi*, I, Roma, 2000, pp. 261-263. Per altri casi discussi cfr. V. GIGLIOTTI, *La tiara deposta*, cit., pp. 3-29; Id., *Un soglio da cui non si scende...? Aspetti della renuntiatio papae nella storia giuridica medievale*, in *Ephemerides iuris canonici*, 56 (2016), pp. 31-70.

Poi si ricorda il caso di Benedetto IX, il cui profilo si perde nelle ombre del *saeculum obscurum*: non riconoscibile in modo più chiaro, neppure allo storico moderno. Teofilatto – così si chiamava Benedetto IX – discendeva dalla famiglia dei conti di Tuscolo. La loro rivalità con i Crescenzi fu la causa principale dei continui disordini, nei quali la Sede di Pietro diventò terreno di scontro degli interessi dei poteri secolari. Benedetto IX, elevato al Papato da giovane nel 1032, grazie agli intrighi della sua famiglia, fu cacciato nel 1044 durante una rivolta dei Romani. Gli subentrò il Vescovo Giovanni di Sabina col nome di Silvestro III. Anch'egli fu cacciato dopo solo 49 giorni ritirandosi nella sua Diocesi; Benedetto ritornò di nuovo sul Soglio di Pietro per un mese e tre settimane soltanto. Rinunciò per lasciare il posto all'Arciprete Giovanni Graziano di San Giovanni in Porta Latina, esponente del movimento di riforma che si era rafforzato³. Per tale rinuncia, in curioso contrasto con gli ideali riformistici, molto denaro finì nelle tasche di Benedetto e furono commessi atti di simonia. Giovanni prese il nome di Gregorio VI. Costui, messo di fronte all'accusa di simonia dal re Enrico III durante il Sinodo di Sutri del 1046, riconobbe "*rebus sic stantibus*" di non essere Papa⁴. È chiaro che in un tale contesto non si può parlare, né per Benedetto IX, né per Gregorio VI, di una vera rinuncia alla carica.

Poi è da illustrare il noto caso di Celestino V il quale, nel 1294, dopo due anni di sede vacante, fu eletto Papa *per inspirationem* da un Collegio cardinalizio logorato da litigi infiniti e scosso da un caso di morte improvvisa⁵.

³ Cfr. O. CAPITANI, *Benedetto IX*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, Roma, 2000, pp. 138-147; F.J. SCHMALE, *Die "Absetzung" Gregors VI. in Sutri und die synodale Tradition*, in *Annuario Historiae Conciliorum*, 11 (1979), pp. 55-103.

⁴ Cfr. A. SENNIS, *Gregorio VI*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, cit., pp. 148-150; F.J. SCHMALE, *Die "Absetzung" Gregors VI. in Sutri und die synodale Tradition*, cit., come nota n. 3.

⁵ Cfr. P. HERDE, *Coelestin V. 1294* (=Päpste und Papsttum 16), Stuttgart, 1981, in particolare pp. 129-142; Id., *Celestino V, santo*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, cit., pp. 460-472; M. BERTRAM, *Die Abdankung Papst Cölestins V. (1294) und die Kanonisten*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte kan. Abt.*, 56 (1970), pp. 1-101.

Abstract

**WALTER BRANDMÜLLER, *Renuntiatio Papae*. Some thoughts
historical-canonical**

The essay explains the historical precedents and the theological and legal implications of the resignation of the Roman Pontiff to the petrine ministry.

Parole chiave: Rinuncia al ministero petrino; *unitas Ecclesiae*; Papa emerito; Codice di Diritto Canonico.